



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LOMBARDIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |         |           |            |
|--------------------------|---------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LABRUNA | SALVATORE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | AONDIO  | GIULIA    | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | FUCCI   | SERGIO    | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |         |           |            |
| <input type="checkbox"/> |         |           |            |
| <input type="checkbox"/> |         |           |            |
| <input type="checkbox"/> |         |           |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sull'appello n. 2217/2017 depositato il 18/04/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 7231/2016 Sez:23 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dall'appellante:

difeso da:

23 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B01100 IRPEF-ADD.REG. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B01100 IRPEF-ADD.COM. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B01100 IRPEF-IMPR.SEM. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B01100 IRAP 2009

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2217/2017

UDIENZA DEL

06/11/2017 ore 09:30

N°

4674/2017

PRONUNCIATA IL:  
06 novembre 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL  
15 novembre 2017

Il Segretario  
Agostino Falumbo

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il sig. \_\_\_\_\_ appella, chiedendone la parziale riforma, la sentenza n. 7231/23/16 della CTP di Milano che ha deciso in ordine al ricorso presentato dal medesimo contro l'avviso di accertamento n. T9B1IO01\_\_\_\_\_/2014 con il quale l'Agenzia ha accertato con metodo analitico-induttivo un maggior reddito di impresa di €86.699,00, a fronte del dichiarato importo di €10.612,00 per l'anno di imposta 2009.

A seguito di controllo sulla dichiarazione fiscale presentata dal ricorrente, incluso nel piano annuale di controllo tra i soggetti esercenti l'attività di trasporto con taxi, l'Ufficio notificava il questionario n. Q00431/2014 con il quale richiedeva dati e notizie al fine di procedere alla corretta valutazione dei fatti gestionali.

Dall'esame della documentazione presentata, nonché dalla valutazione dell'attività svolta dal ricorrente e dalle potenzialità dell'area territoriale in cui era svolta l'attività (comprensorio di Milano in prossimità degli aeroporti Linate e Malpensa), l'Ufficio rilevava come rispetto agli studi di settore il contribuente risultasse coerente, ma non congruo in quanto risultava un reddito mensile disponibile pari a €589,50.

A seguito di accertamento con adesione concluso negativamente, il contribuente proponeva ricorso lamentando l'illegittimità dell'avviso impugnato ed eccependo tra i motivi di doglianza: le modalità di accertamento del reddito con ricostruzione dei ricavi basata su elementi presuntivi, la mancanza di concrete prove in merito ai conteggi eseguiti dall'Ufficio, l'omessa considerazione di circostanze influenti sulla produttività quali, ad esempio, lo stato di salute del contribuente e la concorrenza di nuove modalità di trasporto.

L'Ufficio si costituiva sostenendo la legittimità formale e sostanziale dell'accertamento emesso.

La CTP adita con sentenza n. 7231/23/16 depositata in data 23.09.2016 accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il valore accertato ad €45.000,00, osservando come da una parte la metodologia seguita dall'Ufficio in sede accertativa fosse da ritenere legittima, e dall'altra tuttavia, *“Lo stesso non ha concretamente dimostrato di aver tenuto conto nella determinazione del reddito: a) della situazione di crisi globale che ha comportato una contrazione nei consumi e nella richiesta dei servizi, b) della situazione personale del ricorrente che nell'ottobre del 2008 subì un incidente stradale che influì sulla capacità lavorativa dello stesso, c) del fatto che lo stesso conviveva con i di lui genitori senza spese a suo carico”*.

Con tempestivo appello il contribuente chiede la parziale riforma della sentenza riproponendo i motivi di doglianza dedotti in primo grado e non correttamente esaminati dal primo collegio, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Controdeduce e resiste l'Ufficio eccependo in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi per cui il gravame è chiesto e nel merito l'infondatezza di quanto *ex adverso* lamentato, proponendo appello, in via incidentale, per la riforma della sentenza nella parte a sé sfavorevole.

Con ordinanza n.1434/2017 depositata in data 27.09.2017, la CTR adita accoglieva l'istanza cautelare, riconoscendo l'esistenza congiunta dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* ex art. 52 D.Lgs. 546/92.

La Commissione Tributaria Regionale

#### OSSERVA

L'appello è fondato.

L'odierna Commissione, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida", delimita l'analisi della controversia ai fini della decisione al motivo di appello sollevato dal contribuente, eccezione da ritenersi tempestivamente dedotta nel primo grado (Cass.n.18448 18 settembre 2015), in merito alla illegittimità della delega dell'atto per mancanza di valida sottoscrizione in violazione dell'art. 42 DPR 600/73, motivo non esaminato dal primo collegio,

Relativamente alla delega di firma/funzione (alla sottoscrizione/emissione di atti impositivi o processuali), affinché essa sia efficace, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere necessari:

- forma scritta (sottoscritta autograficamente, protocollata e depositata agli atti dell'Ufficio);
- motivazione (indicazione delle ineludibili esigenze di servizio);
- qualifica, funzioni e generalità del dirigente/funziionario delegato;
- durata e limitazioni (periodo e valore/materia/atti/servizi/etc.).

La firma, intesa come stesura autografa del proprio nome e cognome serve ad attribuire una dichiarazione di scienza o una manifestazione di volontà, entrambe rese in forma scritta, al soggetto che l'ha apposta sotto lo scritto (sottoscrizione).

La sottoscrizione autografa dell'atto - non automatizzato - di conferimento delle deleghe di firma al funzionario direttivo/dirigente per la sottoscrizione di atti a rilevanza esterna, nei limiti in cui le attività delegate rientrano nel relativo profilo professionale, non può essere sostituita dalla formula ("firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3,

c.2, d.lgs. 39/93") poiché essa può essere apposta solo sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione emessi con sistemi automatizzati dalle Agenzie fiscali (art. 15, c.7, d.l.78/2009: "La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrare dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati"), individuati con provvedimento dei rispettivi Direttori generali (vds. Atto Direttoriale Agenzia Entrate, prot. 2010/4114, del 2 novembre 2010 che non comprende il conferimento di deleghe). Vds. anche Agenzia per l'Italia Digitale. Circolare n. 62 del 30 aprile 2013. Par.6.4 - Sottoscrizione a mezzo stampa della copia analogica del documento amministrativo informatico originale conservato presso l'amministrazione: ".... come previsto dall'articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del Codice, [CAD d.lgs.235/2010] l'amministrazione predispone il documento amministrativo informatico originale sottoscritto con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed invia al cittadino, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, la copia analogica sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa. La copia analogica riporterà in chiaro la dicitura indicante l'amministrazione che ha prodotto e conserva il documento amministrativo informatico originale. Questa modalità soddisfa le condizioni previste per le copie analogiche su cui è apposto il contrassegno elettronico e in particolare la copia analogica ha lo stesso valore della stampa del documento amministrativo informatico originale sottoscritta con firma autografa e non è possibile richiedere all'amministrazione la produzione di altra copia analogica sottoscritta con firma autografa".

Nel caso che qui ci occupa, le deleghe prodotte in atti non essendo autografe, ma meccaniche, sono prive dei profili di legittimità prescritti dal comma 1-bis all'art. 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ribaditi, *ex plurimis*, da Cass. 22803/2015 e, pertanto "tale illegittimità si riflette sulla nullità dell'atto impositivo"; quanto sopra, come da nota numerosa giurisprudenza di merito della Ctr Lombardia.

Le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo, i motivi di doglianza non espressamente esaminati, stati ritenuti da questo Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le domande formulate nel giudizio.

L'appello principale proposto dal contribuente, va pertanto accolto, con annullamento dell'avviso impugnato, e va, invece respinto l'appello incidentale dell'Ufficio.

Alla soccombenza consegue la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente che si liquidano per il primo grado in euro 4.440,00 ed per il secondo grado in euro 4.610,00.

La Commissione

PQM

Accoglie l'appello principale del contribuente, respinge l'appello incidentale dell'Ufficio ed annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite

in favore del contribuente liquidate , per il primo grado in euro 4.440,00, e per il secondo grado in euro 4.610,00. oltre anticipazioni, spese generali ed accessori di legge .

Milano 06 novembre 2017


Il relatore

Giulia Aondio



Il Presidente

Salvatore Labruna



USO RICERCA E STUDI